

N. 3285 del Repertorio

N. 758 della Raccolta

Convenzione ai sensi dell'art. 35 - 7° comma - della legge 22 ottobre 1971 n. 865 fra il Comune di San Donato Milanese, il C.I.M.E.P. e la Cooperativa Greppi per la concessione e regolamentazione del diritto di superficie su un'area inclusa nel vigente piano di zona consortile per l'edilizia economica e popolare in territorio del Comune di San Donato Milanese, lotto SD/11 - 34.

Repubblica Italiana

Reg.to a Milano

L'anno 1982 (millenovecentottantadue) il giorno 21 (ventuno) nel mese di dicembre, in Milano, in via Pirelli n. 30, presso gli Uffici del "C.I.M.E.P.", avanti a me Dottor Marino Forcella, notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori:

Atti Pubblici

il 10 gennaio 1983

N. 01367

Serie I

con L 180 200#

di cui L. *

1) Pescatori Enrico, nato a Corsico (Milano) il 20 gennaio 1930 impiegato, domiciliato per la carica in Milano, via Pirelli n. 30, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare, in prosieguo chiamato "C.I.M.E.P." in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo in data 4 febbraio 1982 n. 60 (Comitato Regionale di Controllo n. 23327 in data 16 marzo 1982) allegata in copia autentica al presente atto sotto la lettera A;



Man For

2) Spadaro Gaetano, nato a Gerace (Reggio Calabria) il giorno 1 gennaio 1925, agente d'affari, domiciliato per la carica in

San Donato Milanese, via Cesare Battisti, il quale interviene nella sua qualità di Assessore Delegato del Comune di San Donato Milanese in forza di decreto di nomina allegato in copia autentica al presente atto sotto la lettera B₁ ed in esecuzione della deliberazione n. 182 assunta dalla Giunta Municipale in data 3 marzo 1982 (che il comparente dichiara regolarmente inviata al Comitato Regionale di Controllo e divenuta esecutiva per decorrenza dei termini), allegata in copia autentica al presente atto sotto la lettera B₂;

3) Guiotto Enzo, nato a Ceggia (Venezia) il 14 ottobre 1936, artigiano, domiciliato per la carica in San Donato Milanese, via Greppi n. 5, il quale interviene nella sua qualità di Presidente della Cooperativa Greppi S.r.l. con sede in San Donato Milanese, in prosieguo denominata "Cooperativa" giusta delibera consiliare del 20 gennaio 1982, che in copia autentica si allega sotto la lettera C.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo e che d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni, premettono:

- a) che il Comune di San Donato Milanese è aderente al C.I.M.E.P.;
- b) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile per l'Edilizia Economica e Popolare approvato con D.M. 28 aprile 1971 n. 260 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) che con deliberazione in data 17 luglio 1981 n. 486 il C.I.M.E.P., ha individuato, d'intesa con il Comune di San Do-


nato Milanese, la Cooperativa Greppi quale futuro utente in di
ritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 otto
bre 1971 n. 865, di aree residenziali a parte del lotto SD/11-
34 per la realizzazione di edifici di edilizia economica e po-
polare della volumetria massima di metri cubi 5.069 (cinquemi-
lasessantatove);

d) che con deliberazione in data 30 marzo 1973 n. 27 (Comitato
Regionale di Controllo n. 21862 in data 17/ aprile 1973) l'As-
semblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per la appli-
cazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, del-
l'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, determinando,
tra l'altro, i criteri di cui al quattordicesimo comma dell'art.
35 della citata legge 865/71;

e) che con deliberazione in data 23 maggio 1975 n. 110 e suc-
cessive integrazioni, l'assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato,
per l'attuazione del P.E.E.P. consortile, il programma plurienu
nale ex art. 38 della legge 865/71, modificato dall'art. 1 del
la legge 27 giugno 1974 n. 247;

f) che, per l'attuazione del predetto Piano di Zona il C.I.M.E.P.
ha in corso di acquisizione, mediante esproprio, aree a parte
del lotto SD/11-34 in esse compresa quella da concedersi in di
ritto di superficie alla Cooperativa;

g) che da indagini effettuate dal Comune di San Donato Milane-
se il costo delle opere di urbanizzazione relative al lotto
SD/11-34, risulta essere il seguente:

A handwritten signature in dark ink is located in the lower right quadrant of the page. Below the signature is a circular official stamp, which is mostly illegible due to fading and low contrast. The stamp appears to have a double-line border and some text inside, but it cannot be read.

- opere di urbanizzazione primaria f. 210.000.000.= (lire duecentodiecimilioni);

- opere di urbanizzazione secondaria f. 560.000.000.= (lire cinquecentosessantamila);

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo Presidente il quale agisce in esecuzione della deliberazione sopra citata

C O N C E D E

per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile, alla Cooperativa ai sensi dell'art. 35 - 7° comma - della legge 22 ottobre 1971 n. 865 il diritto di superficie sull'area residenziale di metriquadrati 1.500 (millecinquecento) circa a parte del lotto SD/11-34 indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera D.

Tale area è individuata nel vigente Catasto Terreni del Comune di San Donato Milanese come segue: foglio n. 4 mappale 7 parte. Coerenze: a nord, ad est, a sud, ad ovest: restante parte mappale 7.

Il diritto di superficie di cui sopra viene costituito con effetto reale dalla data di acquisizione del terreno da parte del C.I.M.E.P. e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima.

Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.

Il diritto di cui sopra viene costituito con le seguenti servitù:

a) attiva, di passo pedonale e carraio, attraverso le aree ed alle quote indicate con bordo giallo sulla planimetria allegata al presente atto sotto la lettera E;

b) passiva, di passo pedonale e carraio, attraverso le aree ed alle quote indicate con bordo verde sulla medesima planimetria allegata sotto la lettera E.

La concessione del diritto di superficie è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali:

ART. 1

La durata della concessione viene fissata in anni 90 (novanta) a partire dalla data di stipulazione del presente atto.

ART. 2

Sull'area concessa in diritto di superficie, e nel suo sottosuolo, la Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a realizzare nei tempi e con le caratteristiche più oltre indicate, l'edificio di abitazione di edilizia economica e popolare della volumetria massima di metri cubi 5.069 (cinquemilasessantaneve), i cui alloggi saranno assegnati in proprietà esclusivamente ai soci della medesima.

ART. 3

L'edificio realizzando a cura e spese della Cooperativa e le eventuali sue pertinenze, viene fin d'ora riconosciuto di



esclusiva proprietà della Cooperativa e suoi aventi causa per tutta la durata della concessione.

Alla scadenza della concessione, gli immobili costruiti e le loro pertinenze diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo, senza indennità alcuna.

Il concessionario ed i suoi aventi causa si obbligano a conservare in buona condizione gli immobili realizzati, per tutta la durata della concessione, con i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 4

Il corrispettivo per la concessione in diritto di superficie dell'area di cui all'allegato D è stato convenuto dalle parti in £. 17.058.000.= (lire diciassettemilionicinquantottomila) corrispondenti al costo presunto di esproprio (£. 6.000 - lire seimila - al metroquadrato) dell'area residenziale concessa nonchè delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di metriquadrati 26,5 - ventisei virgola cinque - ogni cento metricubi edificabili), per complessivi metriquadrati 2.843 (duemilaottocentoquarantatre).

La suddetta somma di £. 17.058.000.= (lire diciassettemilionicinquantottomila) sarà conguagliata dal C.I.M.E.P. o dalla Cooperativa o suoi aventi causa all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi del titolo due della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

La somma di £. 17.058.000.= (lire diciassettemilionicinquantotomila) viene ora versata dalla Cooperativa al C.I.M.E.P. il quale a mezzo del qui intervenuto suo legale rappresentante ri lascia ampia quietanza.

ART. 5

A titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cooperativa deve versare al Comune di San Donato Milanese le seguenti somme:

a) £. 24.077.750.= (lire ventiquattromilionisettantasettemilasettecentocinquanta) - corrispondenti a £. 4.750.= (lire quattromilasettecentocinquanta) al metrocubo edificabile salvo conguaglio, per le opere primarie;


b) £. 32.847.120.= (lire trentaduemilioniottocentoquarantasettemilacentoventi) - corrispondenti a £. 6.480.= (lire seimilaquattrocentottanta) al metrocubo edificabile per le opere se-condarie.

Il versamento di tali somme è avvenuto ed avverrà come segue:

£. 14.231.218.= (lire quattordicimilioniduecentotrentunmiladuecentodiciotto) già pagate il 15 marzo 1982 (quietanze n. 141 - 142);

£. 14.231.218.= (lire quattordicimilioniduecentotrentunmiladuecentodiciotto) già pagate il 20 settembre 1982 (quietanze n. 543 - 544);

£. 14.231.218.= (lire quattordicimilioniduecentotrentunmiladuecentodiciotto) entro 12 (dodici) mesi dal 15 marzo 1982;



£. 14.231.218.= (lire quattordicimilioniduecentotrentunmiladuecentodiciotto) entro 18 (diciotto) mesi dal 15 marzo 1982.

Sulle somme rateizzate verrà conteggiato l'interesse legale.

ART. 5 BIS

La Cooperativa si obbliga a sistemare le aree libere in conformità al progetto unitario approvato per l'intero lotto SD/11-34.

Tale progetto, redatto dagli architetti D'Aronzo e Zampieri e costituito dalla relazione e degli elaborati contrassegnati con i numeri 003, 004, 005 e 006, è stato approvato dal Comune di San Donato Milanese ed è stato sottoscritto da tutti gli assegnatari delle aree residenziali del lotto SD/11-34.

I suddetti elaborati tecnici saranno allegati e costituiranno parte integrante dei progetti edilizi oggetto di concessione edilizia da parte del Comune di San Donato Milanese ai singoli operatori.

L'occupazione dell'edificio realizzando in attuazione della presente convenzione sarà consentita solo dopo che saranno state realizzate le sistemazioni delle aree libere in conformità al progetto sopraindicato.

ART. 6

La Cooperativa dato atto di aver conseguito prima d'ora il possesso dell'area concessa in diritto di superficie nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese, si impegna:


a) a realizzare sull'area concessa in diritto di superficie, in conformità alle prescrizioni del Piano di Zona consortile ed al Regolamento Edilizio del Comune di San Donato Milanese un edificio di abitazione del volume di metricubi 5.010,24 (cinquemiladieci virgola ventiquattro) avente le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalla planimetria e dalla relazione allegate al presente atto sotto la lettera F;

b) ad ultimare la costruzione dell'edificio residenziale entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'inizio lavori, dato atto che gli stessi sono iniziati il 6 aprile 1982.

I lavori si intendono ultimati alla data del relativo verbale da redigersi da parte della Cooperativa con l'intervento di un rappresentante del Comune di San Donato Milanese; tale verbale dovrà essere inviato al Comune medesimo ed al C.I.M.E.P. a cura della Cooperativa stessa.

Qualora il verbale di ultimazione lavori non venisse redatto per assenza del rappresentante del Comune entro il 15° giorno dalla presentazione di apposita richiesta scritta da parte della Cooperativa al Comune di San Donato Milanese, i lavori si intenderanno ultimati al 15° giorno successivo alla data di presentazione della richiesta stessa, facendo fede in tal caso, ai soli fini del riconoscimento della percentuale di incremento per riduzione tempi di realizzazione dell'edificio, la dichiarazione della Cooperativa medesima.

Il termine di ultimazione dei lavori potrà essere prorogato dal



Comune di San Donato Milanese, a richiesta della Cooperativa per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

Il Comune di San Donato Milanese si riserva di fare eseguire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

ART. 7

La Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese ad assegnare in proprietà gli alloggi realizzandi sull'area concessa in diritto di superficie al prezzo indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato al presente atto sotto la lettera G. Sin d'ora, fra le parti, si conviene che il costo di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti sopra allegato:

- a) sarà aggiornato con le percentuali di incremento pari alle variazioni dell'indice generale ISTAT dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale per i mesi intercorrenti dall'aprile 1981 a quello precedente l'inizio dei lavori;
- b) potrà essere aggiornato per effetto del riconoscimento di una percentuale di incremento in funzione della riduzione dei tempi di realizzazione dell'edificio nella misura di:
 - b₁) 8% (otto per cento) per lavori ultimati entro il quattor-

dicesimo mese naturale e consecutivo dall'inizio dei lavori, dedotte le sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale;

b₂) 5,5% (cinque virgola cinque per cento) per lavori ultimati entro il quindicesimo mese naturale e consecutivo dall'inizio dei lavori, dedotte le sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale;

b₃) 3% (tre per cento) per lavori ultimati entro il sedicesimo mese naturale e consecutivo dall'inizio dei lavori, dedotte le sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il suddetto prezzo di assegnazione potrà, inoltre, essere aggiornato per effetto della revisione prezzi del costo di costruzione, come indicato al successivo art. 8.

Il piano di ripartizione dei capitali investiti contiene anche l'esatto numero di unità abitative e dei vani costruibili, le caratteristiche degli alloggi da realizzare, un circostanziato piano finanziario con l'indicazione del costo complessivo dell'edificio, dei finanziamenti.

Tale piano di ripartizione è stato approvato dal C.I.M.E.P. e dal Comune di San Donato Milanese, i quali si riservano di verificare il costo finale degli alloggi a costruzione ultimata. Qualsiasi modifica dei prezzi di assegnazione dovrà essere preventivamente autorizzata sia dal C.I.M.E.P. che dal Comune di San Donato Milanese.

Al fine della revisione del prezzo di assegnazione degli alloggi sarà riconosciuta la revisione prezzi esclusivamente sul costo di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti di cui al precedente art. 7, aumentato di quanto derivante dall'aggiornamento di cui al punto a) dell'articolo medesimo.

Tale quota revisionabile del prezzo di assegnazione può essere aggiornata per il periodo intercorrente dalla data di inizio alla fine dei lavori qualora gli stessi venissero ultimati entro il diciottesimo mese naturale e consecutivo, dedotte le sosensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora i lavori venissero ultimati dopo il suddetto termine, la revisione prezzi sarà riconosciuta esclusivamente per il periodo intercorrente dall'inizio dei lavori al diciottesimo mese naturale e consecutivo, dedotte le sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per la determinazione dell'importo della revisione prezzi si applicherà la seguente formula per ogni mese di revisione:

$$Q_{fx} = q_x \left(1 + \frac{I_x - I_i}{I_i} \right)$$

dove:

Q_{fx} = valore finale dal mese x (ics) della quota revisionata;

Q_x = valore mensile della quota oggetto di revisione (quota

complessiva divisa per i mesi intercorsi:

- a) fra la data di inizio e fine lavori, qualora gli stessi venissero ultimati entro il diciottesimo mese natu

rale e consecutivo, al netto delle sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale;

b) fra la data di inizio lavori ed il diciottesimo mese naturale e consecutivo, qualora i lavori venissero ul-
timati oltre tale termine);

Ix = Indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese x (ics);

Ii = Indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese precedente a quello di ini-
zio dei lavori.

ART. 9.

Gli alloggi assegnati dalla Cooperativa non possono essere alie-
nati a nessun titolo, nè su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di 10 (dieci) anni dal-
la data di assegnazione.

Trascorsi i 10 (dieci) anni di cui al primo comma, la cessione degli alloggi potrà avvenire esclusivamente a favore di sogget-
ti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare.

I trasferimenti in proprietà degli alloggi successivi al primo dovranno avvenire ad un prezzo determinato come segue:

- al prezzo di prima assegnazione sarà aggiunta una quota corrispondente all'incremento percentuale medio degli indici mensili ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im-

piegati: tale nuovo prezzo sarà diminuito di una percentuale di deprezzamento determinata dall'età dell'edificio, secondo la seguente tabella:

- da 10 (dieci) a 20 (venti) anni fino al 10% (dieci per cento);
- da 20 (venti) a 30 (trenta) anni fino al 20% (venti per cento);
- oltre 30 (trenta) anni fino al 30% (trenta per cento).

In basi di ulteriore trasferimento, la determinazione del prezzo di cessione avverrà in analogia al secondo.

La mancata osservanza delle sovraestese pattuizioni da parte della Cooperativa o dei suoi aventi causa comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 11.

ART. 10

Gli alloggi che la Cooperativa realizzerà sull'area concessa in diritto di superficie potranno essere assegnati in proprietà a soci aventi i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere la residenza o in alternativa svolgere abituale attività lavorativa nei Comuni aderenti al C.I.M.E.P.;
- c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nucleo familiare nei Comuni di cui al precedente punto b): a tal fine è da considerarsi idoneo l'alloggio che sia rispondente alle norme-igienico-sanitarie e sia composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (cucina, servizi, ingresso e disimpegni), pari a quello dei com

ponenti il nucleo familiare: è comunque idoneo l'alloggio composto da quattro o più vani;

- d) non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di altro alloggio costruito a totale carico o col concorso o contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi - dello Stato o di altro Ente pubblico;
- e) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a £. 14.500.000.= (lire quattordicimilionicinquecentomila) o a quello fissato da eventuali determinazioni legislative e/o amministrative anteriormente alla data di prima assegnazione degli alloggi realizzandi, da calcolarsi nel seguente modo: si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare; il reddito complessivo è diminuito di £. 500.000.= (lire cinquecentomila) per ogni figlio che risulti essere a carico, ed è calcolato, per i redditi da lavoro dipendente, nella misura del 75% (settantacinque per cento) dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio.

La Cooperativa si impegna di fornire al Comune di San Donato Milanese nel momento in cui verranno da essa concretamente individuati i soci che beneficeranno dell'assegnazione dei singoli alloggi, i documenti comprovanti che gli stessi hanno i requisiti sopra elencati.

Al fine di cui sopra si intende per assegnazione anche la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale vengono concretamente indicati ai singoli soci gli alloggi; non appena l'edificio realizzando sia esattamente individuato per effetto dell'inizio dei lavori.

ART.11

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dal concessionario, dovranno applicarsi in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni:

A) la decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie:

1) qualora la Cooperativa non proceda all'ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune di San Donato Milanese avesse concesso alla medesima per il completamento delle opere in questione;

2) qualora la Cooperativa realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

3) qualora si verificano modifiche negli scopi istituzionali della Cooperativa e nei presupposti che sono stati tenuti presenti dal Comune di San Donato Milanese al fine della determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alla Cooperativa

va per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;

4) qualora la Cooperativa ponga in essere atti che, in modo di retto od indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;

5) qualora si verifichi lo scioglimento od il fallimento della Cooperativa prima dell'integrale realizzazione dell'iniziativa;

6) qualora la Cooperativa non provveda all'integrale pagamento delle somme determinate ai precedenti artt. 4 e 5 nei termini ivi previsti;

7) qualora sia stata notificata al Comune di San Donato Milane se a mezzo ufficiale giudiziario, ad istanza dell'Istituto di Credito che avesse concesso alla Cooperativa mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza della Cooperativa medesima o - dopo il frazionamento del mutuo - dei suoi aventi causa nel pagamento di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

La decadenza è dichiarata, limitatamente all'inadempiente, previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale di San Donato Milanese e dell'Assemblea del C.I.M.E.P., da trascriversi a spese del Comune di San Donato Milanese e da notificarsi nelle forme di rito sia alla Cooperativa o suoi aventi causa sia agli altri eventuali interessati.

B) L'applicazione alla Cooperativa di una pena pecuniaria com-

presa tra un minimo dell'1% (uno per cento) ed un massimo del 7% (sette per cento) dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione all'entità ed all'importanza delle violazioni od inadempimenti, in tutti i casi in cui dette violazioni od inadempimenti non comportino la pronuncia di decadenza della concessione.

La determinazione dell'importo della sanzione pecunaria avverrà a cura del Comune di San Donato Milanese che introiterà le corrispondenti somme.

ART. 12

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, rinunciando il C.I.M.E.P. al diritto di ipoteca legale ed esonerando il Signor Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 13

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico della Cooperativa la quale invoca i benefici fiscali previsti dalla legge.

ART. 14

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impegnativa per la Cooperativa mentre viene sottoscritta dal Comune di San Donato Milanese e dal C.I.M.E.P. con riserva delle approvazioni di legge per essa dovute.

richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto di cui ho dato lettura ai comparenti che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio che omisi la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dalle parti.

Consta il presente atto di sette fogli scritti da persona di mia fiducia e da me Notaio completati per compressive diciannove pagine ed otto righe di questa ventesima.

F.to) Gaetano Spadaro

Guiotto Enzo

Enrico Pescatori

Marino Forcella notaio.

Copia conforme all'originale rilasciata da me dr. Marino FORCELLA, Notaio in Milano, in carta libera per tutti gli usi consentiti dalla Legge.

Milano, addì

09 MAG. 1991



Marino Forcella